

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LOMBARDI SATRIANI, VELTRI,
PAGANO, BRUNO GANERI, MELE, MASULLO, BISCARDI,
MICELE, DI ORIO, FIGURELLI, MIGNONE, BATTAFARANO,
LORETO e BERTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1997

Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale,
ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari
storico-culturali-religiosi

ONOREVOLI SENATORI. — Si avvicina sempre più un evento di eccezionale rilevanza: il Giubileo. Si tratta di un altissimo momento per la Cristianità, che riconosce in Roma il suo fulcro: è dunque naturale che Roma e l'Italia siano oggetto dell'interesse e costituiscano meta dei fedeli che vorranno ripercorrere gli itinerari della loro fede.

La Cristianità non si è espressa soltanto a Roma; essa ha permeato anche la storia delle regioni meridionali, come è testimoniato da numerosi monumenti e da innumerevoli altre tracce culturali significative. Basterà ricordare, per la Calabria e a titolo esemplificativo, la Certosa di Serra San Bruno, il convento di Soriano, la storia della Diocesi di Mileto, il Duomo di San Leoluca a Vibo Valentia, il Duomo di Tropea, il Duomo di Gerace, la Cattolica di Stilo, il Duomo di Altomonte, il centro monastico di S. Maria del Patir a Rossano, l'Abbazia Fiorentina di S. Giovanni in Fiore, il Santuario della Madonna delle Grazie a Torre di Ruggero e le moltissime altre forme attraverso le quali si è espressa la pietà popolare.

Sarà opportuno, quindi, delineare itinerari storico-culturali-religiosi che valorizzino su tutti i piani i monumenti e comprendano istituzioni culturali e museografiche presenti nelle regioni meridionali o da organizzare secondo specifici nuclei tematici, al fine di dar conto delle complesse vicende della storia religiosa della società meridionale.

Attrarre i pellegrini in queste regioni può essere il modo per offrire loro un'importante occasione di conoscenza e di approfondimento degli esempi di religiosità che la nostra storia ha espresso e, insieme, per creare in queste regioni un'importante possibilità di sviluppo.

Va ricordato, inoltre, che le strade per Roma, capitale della cristianità, pur nel loro convergere, partivano anche dal Sud, attraversando le regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania lungo i rispettivi itinerari.

Di «Vie Romee» ce ne sono dunque molte. Si ricordano quelle percorse dai crociati per recarsi in Terrasanta e che da Roma procedevano verso il Sud; come l'Appia, che da Roma giungeva a Capua e poi a Benevento, da cui si originavano la variante Traiana, che si dispiegava attraverso la costa adriatica, e la Popilia e l'Aquilia che proseguivano lungo il versante tirrenico.

Le *peregrinationes maiores*, Roma, Gerusalemme e Compostela, si svolgevano lungo assi plurimi di percorso, tanto che c'era anche chi, tornando da Roma, risaliva a Venezia per poi recarsi a Gerusalemme, considerato che la Repubblica Veneta aveva allestito una vera e propria «linea» marittima per la Terrasanta.

Che anche dalla Puglia ci si potesse recare a Roma, così come da tutto il Sud e lungo tutte le strade esistenti — imperiali e consolari tracciate dai romani —, è confermato da testimonianze di pellegrini (come il Salernitano) che da Bari percorrevano la via Traiana la quale, attraverso Brindisi, Otranto e Canosa, raggiungeva Benevento e quindi l'Appia.

Anche Capua è stata sempre considerata un'importantissimo crocevia, sia storico sia più propriamente stradale, lungo il quale, partendo da Reggio Calabria, giungevano sulla via Appia le vie Popilia e Aquilia che dal capoluogo calabrese risalivano lungo la costa tirrenica, toccando Vibo Valentia, il Cilento e Salerno.

Queste sono le «Romee» che dal Sud risalivano fino a Roma.

E così, come lungo la «Via Francigena» si allineavano chiese ed edifici conventuali, ospizi e ospedali per il ristoro dei pellegrini, anche lungo i percorsi meridionali si ricordano la chiesa dei Templari di Ognissanti, San Nicola a Bari, le cattedrali di Trani, Ostuni, Altamura e Troia, l'ospedale di San Giorgio al Tempio di Brindisi, il santuario di San Michele Arcangelo; nel Molise le cattedrali di Larino e di Termoli. E, in Calabria, la Certosa di Serra San Bruno, fondata nel 1098 da Brunone da Colonia e ancora oggi una delle più attive sul territorio europeo; il convento della SS. Trinità a Mileto. Ancora, si possono ricordare i luoghi di culto basiliani e prima ancora mitraici, nei territori di Tropea e Serra San Bruno, che rappresentano un importante itinerario della storia religiosa dell'Europa e del suo dispiegarsi fino ai nostri giorni; la chiesa conventuale dell'isola di Tropea, dimora dei Benedettini; Drapia e Caria; gli insediamenti monastici di Santa Ruba per arrivare a Mileto. A Soriano è possibile visitare il perimetro dell'antico edificio conventuale, già ricordato, che per grandezza era pari all'Escorial di Madrid, sul cui progetto originale venne costruito, e al cui interno è possibile ammirare, ancora oggi, pregevoli opere di Bernini e tele del '600 e del '700.

Nella regione campana, Napoli e Pompei vanno anch'esse prese in considerazione, non solo perchè raggiunte da una variante dell'Appia che diverge a Mondragone prendendo il nome di Domitiana, quanto come sedi in cui è possibile ammirare chiese, chiostri e conventi, indiscutibili mete di pellegrinaggio da tutte le parti d'Europa e del mondo.

Il patrimonio storico-religioso di cui è ricco il Sud non può essere, quindi, ignorato nella prospettiva del Giubileo. Come non

possono essere ignorate le altre molteplici tracce che i pellegrini hanno lasciato nella storia del Sud, costituendo esse occasioni relevantissime di incontri e scambi culturali e potenziamento di processi acculturativi estremamente articolati e complessi.

Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di ottenere per le «Vie Romee del Sud», così come per la «Via Francigena», risorse comunitarie e nazionali per interventi mirati al restauro ed alla valorizzazione sia del tracciato che dei beni culturali e ambientali che le affiancano, considerato inoltre che tale progetto potrebbe rivelarsi strumento utile per alleggerire la concentrazione di pellegrini (stimati tra i trenta e i quaranta milioni) che si recheranno a Roma in vista del Giubileo.

Nel quadro delle iniziative per il Giubileo, occorre, che sia prevista e stimolata la possibilità di una serie di interventi rivolti alle regioni meridionali, per il potenziamento delle infrastrutture, per l'articolazione di percorsi storico-culturali religiosi, per l'adeguamento delle strutture di accoglienza, per il recupero e la valorizzazione delle «Vie Romee» del Sud e dei centri toccati da significativi itinerari storico-culturali religiosi, in sintesi, per inserire le regioni meridionali nei più importanti circuiti tradizionali.

Questa può essere una maniera concreta per creare nuova occupazione, per restituire dignità ai paesi e alla gente del Sud, per valorizzare la centralità che esso deve avere in un'ipotesi di sviluppo del nostro Paese.

Sarà bene non mancare questa occasione. Investire sul Sud vuol dire dare corpo alle speranze di crescita e sviluppo diffuse nella nostra società e che devono costituire, data la drammaticità delle condizioni nelle quali versano le regioni meridionali, un impegno prioritario e urgente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tra gli interventi urgenti connessi alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000 è compreso il progetto di valorizzazione culturale, ambientale e turistica degli antichi itinerari delle Vie Romee del Sud.

2. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, sono finanziate proposte di intervento di iniziativa delle regioni attraversate dalle Vie Romee, mirate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) attuazione di iniziative finalizzate a incrementare la divulgazione dell'informazione sulle Vie Romee, onde assicurarne la piena valorizzazione culturale, ambientale e turistica;

b) realizzazione di opere di restauro, da attuare con adeguata metodologica scientifica, e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico, artistico, culturale e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato delle Vie Romee, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

c) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato e alla loro interconnessione con le strade esistenti, al fine di migliorarne le possibilità di rivisitazione;

d) delineazione di itinerari storico-culturali-religiosi che valorizzino i monumenti e comprendano istituzioni culturali e museali presenti nelle regioni meridionali di cui all'articolo 2, comma 2, o da organizzare secondo specifici nuclei tematici, al fine di dar conto delle complesse vicende della storia religiosa del Sud;

e) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turi-

stiche lungo gli antichi itinerari, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, un fondo speciale di lire 120 miliardi per il triennio 1997-1999, per la erogazione di contributi alle regioni interessate dalle Vie Romee del Sud.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito fra le seguenti regioni attraversate dalle Vie Romee del Sud: Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Molise in ragione dei programmi di recupero e valorizzazione presentati da ciascuna regione e che le stesse s'impegnano a realizzare.

3. Il recupero e la valorizzazione del tratto delle Vie Romee del Sud compreso nel territorio della regione Lazio sono ricompresi nel piano di interventi connessi alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000.

Art. 3.

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è gestito da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e incaricato della ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il turismo, limitatamente a quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, limitatamente agli interventi sulla rete stradale esistente.

Art. 4.

1. La definizione dei programmi regionali di recupero e valorizzazione della Vie Romee del Sud e la delineazione di adeguati itinerari storico-culturali-religiosi sono realizzati mediante un accordo di programma concluso attraverso un'apposita conferenza di servizi convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui concorrono con i propri rappresentanti le province, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientale interessati.

2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede a individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi attuativi dei programmi regionali di recupero e intervento delle Vie Romee del Sud e per l'attuazione degli itinerari storico-culturali-religiosi.

3. Il presidente della regione deve inoltrare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma regionale di recupero e valorizzazione di cui al comma 1 al comitato nazionale di cui all'articolo 3. Entro i trenta giorni successivi il predetto comitato nazionale, sulla base della validità e fattibilità dei programmi presentati, provvede alla ripartizione del fondo speciale di cui all'articolo 3 fra le singole regioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al finanziamento dei programmi adottati, la cui esecuzione rimane di esclusiva competenza delle singole regioni, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 1.

Art. 5.

1. Per gli interventi previsti dai programmi regionali di cui all'articolo 4, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo spe-

ciale di cui all'articolo 2, fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente e il proprietario, gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per lo stesso periodo.

Art. 6.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le regioni interessate possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali e ambientali, favorendone la completa fruizione.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1997-99, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

